

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2025, n. 7-1833

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione del Sito della Rete Natura 2000 IT1140023 "Lago di Mergozzo" alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.



Seduta N° 122

Adunanza 17 NOVEMBRE 2025

Il giorno 17 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 7-1833/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione del Sito della Rete Natura 2000 IT1140023 "Lago di Mergozzo" alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", recepita in Italia con D.P.R. 357/97 e s.m.i. che reca il regolamento di attuazione della citata Direttiva, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva 147/2009/CE (Direttiva Uccelli);

gli Stati membri classificano come Siti di Importanza Comunitaria i siti che contribuiscono a mantenere o a ripristinare gli habitat naturali di cui all'allegato I o le specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della diversità biologica europea;

gli articoli 3 e 4 del suddetto DPR 357/97 e s.m.i. prevedono:

- l'individuazione da parte delle Regioni e Province autonome dei siti della Rete Natura 2000 sul proprio territorio;
- l'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di opportune misure di conservazione nonché, ove necessari, di appropriati piani di gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della

biodiversità” dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte, impegnando la Regione a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario indicati negli allegati della Direttiva 92/43/CEE;

l’art. 39 comma 3 della succitata legge prevede che i Siti di Importanza Comunitaria siano individuati con deliberazione della Giunta Regionale, sentiti gli enti locali interessati;

la Regione Piemonte con DGR n. 2-4455 del 29/12/2021, su richiesta della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha individuato il SIC IT1140023 “Lago di Mergozzo”, in attuazione previsioni del Progetto Life “*Conservation and management of freshwater fauna of EU interest within the ecological corridors of Verbano-Cusio-Ossola*” (IdroLife).

Dato atto che dall’istruttoria della direzione regionale “Ambiente, Energia e Territorio”, Settore “Biodiversità e aree naturali” risulta quanto segue:

la Commissione europea ogni anno adotta gli elenchi aggiornati dei siti Natura 2000, organizzati nelle tre regioni biogeografiche di riferimento (alpina, continentale, mediterranea): con Decisione di esecuzione (UE) 2024/433 della Commissione del 2 febbraio 2024, il sito IT1140023 “Lago di Mergozzo”, è stato inserito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;

l’art. 41, comma 2 bis della l.r.19/2009 prevede che la Regione possa delegare la gestione dei siti Natura 2000, sentiti gli enti locali interessati, a province o città metropolitane. Tale previsione normativa deve essere coordinata con i disposti dell’art. 9 comma 2, della l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, che, in materia di ambiente, prevede la delega alla gestione delle aree della Rete Natura 2000 alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali;

l’art. 41, comma 3, della l.r. 19/2009 stabilisce: “La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:

- a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;
- b) il perimetro dell’area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturali;
- c) le prospettive di valorizzazione;
- d) le risorse necessarie per la gestione.”;

il SIC IT1140023 “Lago di Mergozzo” in oggetto è totalmente compreso nella più ampia Zona di Protezione Speciale IT1140013 “Lago di Mergozzo e Mont’Orfano” la cui gestione è già stata delegata alla Provincia del Verbano Cusio Ossola con DGR n. 24-5634 del 18/09/2017, in forza della normativa succitata;

con DGR n. 27-6845 del 11/5/2018 è stato approvato il Piano di Gestione della ZPS IT1140013 “Lago di Mergozzo e Mont’Orfano”;

ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i., sono state approvate le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” con DGR n. 55-7222/2023/XI del 12/7/2023 che ha sostituito la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 per rendere coerente i disposti regionali alla normativa nazionale. Tali misure di conservazione costituiscono, tra l’altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari;

con la nota n. 39072 del 11/03/2025 il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali (ora Settore Biodiversità e Aree naturali), al fine di espletare l’iter di concertazione previsto dal succitato art. 41, comma 2bis della l.r.19/2009, per il conferimento della delega in parola, proponeva alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la bozza di convenzione elaborata in collaborazione con gli uffici provinciali, come stabilito dal comma 3 dello stesso art. 41;

la suddetta Provincia, con Deliberazione del Consiglio n. 11 del 23/07/2025, trasmessa dal Servizio provinciale Rete Natura 2000 e Forestazione al citato Settore regionale con nota n. 14155 del 25/07/2025, esprimeva parere favorevole alla bozza di convenzione, rendendo possibile il prosieguo dell'iter di delega;

è possibile pertanto delegare la gestione del Sito IT1140023 "Lago di Mergozzo" alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009, nonché in attuazione dell'art. 9 comma 2, della l.r. n. 23/2015, oltre alla delega della gestione della ZPS IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano" di cui alla DGR n. 24-5634 del 18/09/2017, individuando come primi strumenti gestionali a disposizione del soggetto gestore, le già citate "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e il Piano di gestione della suddetta ZPS, nelle more della definizione, da parte del soggetto gestore in accordo con la Regione Piemonte, degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche;

a tal fine, è necessario approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega, come stabilito dall'articolo 41, comma 3 della succitata l.r. 19/2009, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.

La gestione delegata oggetto della citata convenzione, nel rispetto di quanto stabilito dal citato articolo 41, comma 3, in particolare prevede:

la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat per i quali il Sito è stato individuato da parte del Soggetto gestore delegato: tali obiettivi di conservazione dovranno essere definiti attraverso la compilazione del Format appositamente predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), nell'ambito della risoluzione della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163 relativa alla non corretta definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione da parte dello Stato italiano;

l'individuazione come primi strumenti gestionali a disposizione del soggetto gestore, le già citate "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e il Piano di gestione del sito IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano", nelle more dell'approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche di cui sopra;

le funzioni inerenti le procedure di Valutazione di incidenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, l'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009;

le funzioni inerenti le procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i siti Natura 2000 qui delegati, e l'espressione dei relativi pareri;

pertanto, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, il soggetto gestore, ai sensi del comma 3 dell'art. 41 della l.r. 19/2009, deve garantire la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat per i quali il Sito è stato individuato: tali obiettivi di conservazione dovranno essere definiti attraverso la compilazione, da parte del Soggetto gestore, del Format appositamente predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) nell'ambito della risoluzione della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163 relativa alla non corretta definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione da parte dello Stato italiano; dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009;

dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i siti Natura 2000 qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa;

si individuano, come primi strumenti gestionali a disposizione del soggetto gestore, quelli già previsti nelle citate "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e il Piano di gestione del sito IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano", nelle more dell'approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche di cui sopra.

Ritenuto pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, di:

delegare la gestione del Sito IT1140023 "Lago di Mergozzo" alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009, nonché in attuazione dell'art. 9 comma 2, della l.r. n. 23/2015;

approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento;

demandare alla Dirigente responsabile del competente Settore regionale "Biodiversità e Aree naturali" della Direzione "Ambiente, Energia e Territorio", la sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore e autorizzare sin d'ora la medesima ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore deve garantire la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat per i quali il Sito è stato individuato: tali obiettivi di conservazione dovranno essere definiti attraverso la compilazione, da parte del Soggetto gestore, del Format appositamente predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) nell'ambito della risoluzione della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163 relativa alla non corretta definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione da parte dello Stato italiano;

di individuare come primi strumenti gestionali a disposizione del soggetto gestore, le già citate "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e il Piano di gestione del sito IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano", nelle more dell'approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche di cui sopra;

di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009;

di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i siti Natura 2000 qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa.

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la l.r. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

vista la l.r. n. 23/2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli eventuali oneri troveranno copertura nelle risorse della programmazione europea, in fondi straordinari per la biodiversità erogati dal MASE, in eventuali risorse regionali di cui alla LR 19/2009 che verranno definite con successive deliberazioni nei limiti delle previsioni del bilancio, ed in eventuali risorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- a. di delegare la gestione del Sito della Rete Natura 2000 IT1140023 “Lago di Mergozzo” alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), nonché in attuazione dell’art. 9 comma 2, della l.r. n. 23/2015;
- b. di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento della delega prevista all’articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009, di cui all’Allegato A costituente parte integrante del presente provvedimento;
- c. di demandare alla Dirigente responsabile del Settore “Biodiversità e Aree naturali” della Direzione regionale “Ambiente, Energia e Territorio” la sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell’Amministrazione regionale, autorizzando sin d’ora la medesima ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;
- d. di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore deve garantire la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat per i quali il Sito è stato individuato: tali obiettivi di conservazione dovranno essere definiti attraverso la compilazione, da parte del soggetto gestore, del Format appositamente predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) nell’ambito della risoluzione della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163 relativa alla non corretta definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione da parte dello Stato italiano;
- e. di stabilire che, nelle more della definizione degli obiettivi e delle misure di cui al punto precedente, sono da applicarsi i disposti delle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 successivamente sostituita dalla DGR n. 55-7222/2023/XI del 12/7/2023, nonché del Piano di gestione del sito IT1140013 “Lago di Mergozzo e Mont’Orfano”, approvato con DGR n. 27-6845 del 11/5/2018;
- f. di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, il soggetto gestore è da ritenersi delegato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l’esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all’esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall’articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all’espressione del giudizio d’incidenza relativo a

interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009;

- g. di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti per il solo territorio del sito delegato con la presente deliberazione;
- h. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) DELLA RETE NATURA 2000 IT1140023 "LAGO DI MERGOZZO"

Tra la Regione Piemonte, in persona della Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali Elena Fila Mauro, nata a Torino il 17/12/1964, domiciliata ai fini del presente atto in Torino, piazza Piemonte 1

e

la Provincia del Verbano Cusio Ossola in persona del Presidente, nato ail, domiciliato ai fini del presente atto a Verbania (VB), via dell'Industria, 25

PREMESSA

Visti le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto il comma 2 bis dell'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree naturali protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

visto in particolare l'articolo 9 della suddetta legge regionale, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000 è altresì delegata, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

visto inoltre l'art. 44 della suddetta l.r.19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. xx-xx del xx/xx/xx con la quale si è stabilito:

- a) di delegare la gestione del Sito della Rete Natura 2000 IT1140023 "Lago di Mergozzo" alla Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;
- c) di dare mandato alla Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. xx-xx del xx/xx/xx dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, in qualità di gestore (di seguito denominato Soggetto gestore) relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura IT1140023 "Lago di Mergozzo" (di seguito denominato Sito).
2. Il Sito oggetto della presente convenzione è identificato, localizzato e descritto nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nel "Formulario standard Natura 2000", trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione Europea.
3. Il formulario standard di cui al comma 2 può essere periodicamente aggiornato sulla base di verifiche e studi specifici.
4. Il Sito oggetto della presente convenzione è delimitato cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 2-4455 del 29/12/2021 e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in coerenza con gli indirizzi ed in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

Art. 2

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat che hanno motivato l'individuazione del sito, riportati nel formulario standard di cui all'art. 1 commi 2 e 3, in osservanza alle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate da ultimo con la DGR n. 55-7222/2023/XI del 12/7/2023, nonché delle misure e dei piani di gestione di eventuale futura approvazione.
2. Gli obiettivi da perseguire nella gestione del Sito sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1: tali obiettivi di conservazione dovranno essere definiti attraverso la compilazione, da parte del Soggetto gestore, del Format appositamente predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) nell'ambito della risoluzione della messa in mora complementare alla procedura di

infrazione 2015/2163 relativa alla non corretta definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione da parte dello Stato italiano.

3. Il Soggetto gestore effettua, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adotta gli interventi ritenuti necessari o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione del Sito.

4. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche, anche al fine dell'aggiornamento dei Formulare Standard di cui all'art. 1, comma 3, dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.

5. Il soggetto gestore deve garantire il coordinamento degli strumenti di pianificazione e gestione del SIC IT1140023 con quelli della ZPS IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano", interamente sovrapposta al SIC oggetto della presente convenzione, la cui gestione è stata delegata al soggetto gestore medesimo con DGR n. 24-5634 del 18/09/2017.

Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con l'esclusione degli strumenti di pianificazione di iniziativa della Provincia del Verbano Cusio Ossola, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri. In particolare, in fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS e contestuale fase di verifica d'incidenza il Soggetto gestore esprime parere in merito alla necessità di assoggettare alla fase di Valutazione d'incidenza e alla fase di Valutazione Ambientale Strategica il piano proposto; in fase di valutazione di VAS e contestuale valutazione d'incidenza spetta al Soggetto gestore l'emissione del provvedimento di Valutazione d'incidenza propedeutico all'emissione del parere motivato da parte dell'autorità comunale competente per la VAS. Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009.

Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Fermo restando il supporto tecnico-scientifico di ARPA, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/2009 e s.m.i., per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale inizialmente di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali trasferimenti finanziari straordinari, anche di origine comunitaria, fatta salva la necessità di reperire successivamente ulteriori professionalità specifiche dedicate.

Art. 5

1. Al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio dei Siti, l'Ente di gestione all'occorrenza può istituire un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione. Tale organo è presieduto dal Presidente del soggetto gestore e composto dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e può essere convocato inoltre su richiesta di uno dei componenti. L'organo consultivo svolge una funzione propositiva con particolare riferimento alle fasi di adozione della proposta del Piano di gestione ed alla sua applicazione.

Art. 6

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

Art. 7

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino,

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola

*la Dirigente responsabile del
Settore Biodiversità e Aree naturali*

Il Presidente

Elena Fila Mauro